

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 265..... del 16/7/22

OGGETTO: Università della Tuscia di Viterbo – Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali – convenzione per tirocini di formazione ed orientamento.

Proposta di deliberazione n.132/PER del 15-7-2020	
U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali	
L’ Estensore...Dott. Guerrino Gambetti	<i>Gambetti</i>
Il Responsabile del procedimento Dott. Paolo Nicita	<i>Paolo Nicita</i>
Il Dirigente Dott. Paolo Nicita	<i>Paolo Nicita</i>
Visto di regolarità contabile	numero di prenot

Parere del Direttore Amministrativo.
Dott. Manuel Festuccia *[Signature]*

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto..... *[Signature]*

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta
[Signature]

U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Università della Tuscia di Viterbo – Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali – convenzione per tirocini di formazione ed orientamento

PREMESSO

- CHE il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 relativo a “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” prevede, all’art.10, comma 5 lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;
- CHE l’Università della Tuscia di Viterbo – Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali ha richiesto la stipula di una convenzione per tirocini di formazione ed orientamento con il nostro Istituto;
- CHE i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall’art. 18 della legge 24-6-1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- CHE il tirocinio concordato tra l’Istituto e l’Università avrà come oggetto l’acquisizione della conoscenza del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato tra ente promotore ed ente ospitante;

CONSIDERATO

- CHE il nostro Istituto si è sempre dimostrato aperto a varie forme di collaborazione con enti pubblici e privati ed in particolare con gli Istituti scolastici e le Università;
- altresì che l’accoglimento degli studenti non comporta oneri economici per l’Istituto e non configura un rapporto di lavoro;

RITENUTO quindi opportuno procedere alla stipula della convenzione di cui in parola;


Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

1. Di sottoscrivere apposita convenzione della durata di tre anni per tirocini di formazione ed orientamento con l'Università della Tuscia di Viterbo – Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali Veterinarie;
2. Di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici per l'Istituto.

IL RESPONSABILE

Dott. Paolo Nicita

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Nicita', written in a cursive style.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali n.132/PER del 15-7-2020 avente ad oggetto: “ Università della Tuscia di Viterbo – Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali – convenzione per tirocini di formazione ed orientamento “

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 132/PER del 15-7-2020 avente ad oggetto ” Università della Tuscia di Viterbo – Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali – convenzione per tirocini di formazione ed orientamento“ sottoscritta dal dirigente competente, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. Di sottoscrivere apposita convenzione della durata di tre anni per tirocini di formazione ed orientamento con l’Università della Tuscia di Viterbo – Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali Veterinarie;
2. Di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici per l’Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta



CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

Il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF), CF 80029030568, nella persona del Direttore Prof. Maurizio Petruccioli, nella sua qualità di legale rappresentante, nato a Foligno (PG) il 01/02/1959, domiciliato per la carica che riveste presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, via San Camillo de Lellis s.n.c., di seguito denominato "Dipartimento"

E

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana con sede legale in Via Appia Nuova 1411 00178 Roma (c.f. e registro imprese n. 00422420588), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato da Ugo Della Marta nato a Basilea (Svizzera) il 14 giugno 1962

premesse che

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti pubblici ed aziende private a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

si conviene quanto segue:

Art. 1 Ambito applicativo

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra il "Dipartimento" ed il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore di

studenti compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea specialistica, cd equivalenti equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione, scuole di specializzazione, master di I e di II livello. Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

La presente convenzione potrà altresì essere utilizzata da qualsiasi struttura dell'Ateneo (Dipartimenti, Centri etc) per attivare i tirocini di cui al comma precedente presso il medesimo "soggetto ospitante".

Art. 2 **Oggetto tirocinio**

I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art. 3 **Natura giuridica del tirocinio e progetto formativo**

I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello *stage*, nonché da un *tutor* del "Dipartimento". Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, (Facsimile Allegato A), contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile del "soggetto ospitante"; il nominativo del tutor del "Dipartimento", obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante"; le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 7 del Decreto Interministeriale 25.03.1998 n. 142 e 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138.

Art. 4 **Limite di accoglienza tirocinanti**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196 e del suo regolamento attuativo, DM 25 marzo 1998 n 142, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti nei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti.

Art. 5

Sicurezza e Sorveglianza sanitaria

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Il "soggetto promotore" provvede, per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di specializzazione e Master Universitari tramite il medico competente di Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria del tirocinante allo svolgimento delle attività formative e di orientamento e a sostenere gli oneri derivanti dalla eventuale sorveglianza specifica e/o periodica. Il soggetto promotore pertanto provvede ad acquisire, effettuando specifica richiesta all'Ente Ospitante, un documento che riporti i rischi presenti nella struttura che il tirocinante dovrà frequentare.

Tale documento deve essere redatto in via preliminare ai controlli sanitari al fine di consentire al Medico Competente del soggetto promotore l'individuazione dei rischi espositivi e la redazione di un protocollo per la sorveglianza sanitaria mirato

Art. 6

Obblighi dei tirocinanti

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta al Dipartimento, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio

Nel caso di risoluzione anticipata da parte del tirocinante del progetto formativo, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Dipartimento e all'azienda /ente ospitante, con congruo preavviso

Art. 7

Assicurazioni a carico dell'Università

Il "Dipartimento" assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al "Dipartimento".

Art. 8

Comunicazioni obbligatorie

Il “Dipartimento”, nel caso di promozione di tirocini formativi e di orientamento curriculari, non ha l’obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie, secondo le direttive emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota prot. 13/SEGR/0004746 del 14/02/2007.

Art. 9
Dati personali

Le parti acconsentono che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il “soggetto ospitante” e il “Dipartimento”. Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/16.

Art. 10
Durata

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla data della firma. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla Convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi. In caso di disdetta, deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati”

Art. 11
Risoluzione anticipata della Convenzione

Qualora il “Dipartimento” accerti delle irregolarità nello svolgimento del tirocinio riconducibili ad attività del “soggetto ospitante”, la presente convenzione si risolve di diritto con effetto dalla data della dichiarazione espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Viterbo, li 09/07/2020

Roma, li

Università degli Studi della Tuscia


Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

Dipartimento DIBAF

Legale Rappresentante

il Direttore Prof. Maurizio Petruccioli



AL DIRETTORE GENERALE
Dr. Diego Della Morte


PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 16/7/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

